



COMUNE DI NOGARA
Provincia di VERONA



Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311 – Fax 044288333
e-mail: info@comune.nogara.vr.it
pec: comune.nogara.vr@halleypec.it

ORDINANZA Nr. 36 del 30-12-2020

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO O OGGETTI SIMILARI CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO O MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E/O ANIMALI. PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 COMPRESO.

Premesso che l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli enti Locali, prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei propri cittadini;

Considerato che:

- in occasione della festività di San Silvestro/Capodanno/Epifania è tradizione effettuare dei festeggiamenti particolari, normalmente condivisi e tollerati dalla cittadinanza e quest'anno nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti anti-covid;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso gli ospedali, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che a generare evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti atti ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- *la ratio* del provvedimento *de quo* è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;
- l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito la consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Preso atto che il Comune di Nogara, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quanto si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;



Ritenuto:

- di limitare comunque il più possibile rumori molesti in prossimità di luoghi di ricovero, ospedali, case di riposo, chiese e scuole;
- necessario prevedere particolari misure a tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere;

Visti:

- gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art 57 del TULPS il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di P.S., di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle adiacenze o lungo una pubblica via, nonché l'art. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- il D.P.R. 31 Marzo 1979;
- la Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 " Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 " Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consigliare del 20/05/2014, n. 21;
- l' art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l' art. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose);

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, ai fini della tutela dell' incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso il Centro Sanitario Polifunzionale e presso la Casa di Riposo, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

è vietato l'utilizzo e lo sparo di materiali esplosivi, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, cui conseguenza è la deflagrazione, lo sparo di petardi, scoppio di mortaretti razzi e oggetti simili, nel periodo dal 31 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 compreso:

- ad una distanza inferiore a 150 metri dalla Casa di Riposo, dal Centro Sanitario Polifunzionale, dagli Edifici Scolastici e dalle Chiese (durante lo svolgimento delle funzioni religiose);
- in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;

è vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d'affezione, in particolare cani e gatti - animali dotati di udito particolarmente sensibile, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RACCOMANDA



La massima prudenza nell' uso di detti fuochi artificiali che deve, comunque avvenire con le cautele e le attenzioni necessarie a prevenire rischi e danni alla salute.

INFORMA

L' inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, **da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.**

Le violazioni al seguente provvedimento comporteranno il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illegittimamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e ss.mm.ii., con la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della citata Legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all'albo pretorio;

Gli Agenti della Polizia Locale e le Forze dell' Ordine sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nogara;
- Al Distretto di Polizia Locale VR5C – sede di Bovolone;
- Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Nogara;
- Alla Cittadinanza ;
- Affissa all'albo pretorio on line del Comune.

Protocollo n. 13424

Dalla Sede Municipale addi 30 Dicembre 2020



IL SINDACO
Flavio Massimo PASINI

Flavio Massimo Pasini